

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE SICILIANA  
PER L'ANNO FINANZIARIO 2010  
E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2010 - 2012**

**ART. 1**

**Stato di previsione dell'entrata**

1. L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2010 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella A).

**ART. 2**

**Stato di previsione della spesa**

1. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

**ART. 3**

**Elenchi**

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quelle descritte nell'elenco n.1 annesso allo stato di previsione della spesa.
2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

**ART. 4**

**Oneri del personale**

1. Gli oneri relativi alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2008-2009, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione Siciliana con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato ed a tempo determinato sono quantificati, per ciascun anno del triennio 2010/2012, in 13.327 migliaia di euro.
2. Gli oneri relativi alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2008-2009, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione Siciliana con qualifica non dirigenziale a tempo indeterminato ed a tempo determinato sono determinati, per ciascun anno del triennio 2010/2012, in 8.600 migliaia di euro annui.
3. Gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in relazione al biennio economico 2008-2009, sono determinati in 1.500 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2010/2012; gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica non

dirigenziale dei medesimi enti regionali, in relazione al biennio economico 2008-2009, sono determinati in 800 migliaia di euro, per ciascun anno del triennio 2010/2012.

#### **ART. 5**

##### **Totale generale del bilancio annuale**

1. E' approvato in 27.390.211 migliaia di euro in termini di competenza ed in 21.279.182 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010.

#### **ART. 6**

##### **Allegati**

1. Per l'anno finanziario 2010 le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e 2 alla presente legge.

#### **ART. 7**

##### **Bilancio pluriennale**

1. E' approvato in 61.794.518 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2010-2012, nelle risultanze di cui alle tabelle C e D allegate alla presente legge.
2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2010-2012 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

#### **ART. 8**

##### **Quadri**

1. Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2010.

#### **ART. 9**

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2010.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**L'ASSESSORE  
PER L'ECONOMIA**

**IL PRESIDENTE**